

*Sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della legge 40/2004*

# Fecondazione eterologa subito

## Ma solo nei casi in cui è certificata la sterilità di coppia

DI ANTONIO CICCIA

**F**econdazione eterologa solo in caso di sterilità di coppia. E gli interessati se ne possono avvalere da subito. La Corte costituzionale ha depositato ieri la sentenza 162/2014, con cui ha dichiarato la illegittimità della legge 40/2004, che aveva fissato il divieto di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita (Pma) di tipo eterologo. L'incostituzionalità sta, secondo la Consulta, nella irragionevolezza del divieto e nella conseguente violazione del principio di uguaglianza (considerato anche che chi si lo può permettere poteva andare all'estero dove la tecnica era ammessa). La stessa decisione dedica molte pagine a evidenziare che la pronuncia non provoca nessun vuoto normativo. Vediamo, dunque, come la sentenza della Consulta ricostruisce la disciplina della procreazione assistita eterologa.

**Requisiti oggettivi.** L'incostituzionalità riguarda i casi in cui sia stata accertata l'esi-

stenza di una patologia che sia causa irreversibile di sterilità o infertilità assolute. Quindi il ricorso alla Pma di tipo eterologo, deve ritenersi consentito solo «qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere» le cause di sterilità o infertilità e sia stato accertato il carattere assoluto delle stesse, da documentare con atto medico e da questo certificate. Inoltre il ricorso a questa tecnica deve osservare i principi di gradualità (al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso) e del consenso informato

**Requisiti soggettivi.** Alla Pma di tipo eterologo possono fare ricorso esclusivamente le coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

**Consenso.** La disciplina del consenso informato si applica anche alla Pma eterologa. L'articolo 6 della legge 40/2004 prevede informazioni dettagliate sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali

sanitari e psicologici, sui rischi e sulle conseguenze giuridiche e anche sulle possibili alternative (adozione) e infine, sui costi, se la coppia si rivolge a strutture private autorizzate.

**Le Linee guida** emanate dal ministro della salute, contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, (articolo 7) si applicano anche alla fecondazione eterologa.

**Sanzioni.** Le norme di divieto e sanzione si applicano anche alla Pma eterologa. Le disposizioni assistono le norme in materia di requisiti soggettivi, modalità di espressione del consenso e documentazione medica necessaria ai fini della diagnosi della patologia e della praticabilità della tecnica, prescrizioni concernenti le modalità di svolgimento della Pma. Valgono, quindi, anche il divieto di commercializzazione di gameti ed embrioni e di surrogazione di maternità.

**Status.** Il nato da Pma di tipo eterologo ha lo status di figlio nato nel matrimonio o di figlio riconosciuti della coppia

che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime. Tra l'altro la Consulta trova conferma anche nel nuovo articolo 231 del codice civile, nel testo modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 154/2013, secondo cui il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio. Risulta, poi, confermata sia l'inammissibilità dell'azione di disconoscimento della paternità e di impugnazione del riconoscimento. Infine la nascita da Pma di tipo eterologo non dà luogo all'istituzione di relazioni giuridiche parentali tra il donatore di gameti e il nato.

**Donazioni.** Ci sono già e sono applicabili alla fecondazione eterologa le disposizioni sulla gratuità e volontarietà della donazione, su modalità del consenso, anonimato del donatore, e su esigenze di tutela sotto il profilo sanitario. In relazione al numero delle donazioni, poi, la Consulta considera possibile un aggiornamento delle Linee guida, tenendo conto dell'esigenza di consentirle entro un limite ragionevolmente ridotto.